

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**X LEGISLATURA**

---

**ATTI PARLAMENTARI**

---

**RESOCONTI STENOGRAFICI**

**DELLE SEDUTE DELLA**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA  
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

*(Legge 23 marzo 1988, n. 94, modificata con legge 27 luglio 1991, n. 229)*

---

**ANNI 1987-1992**

---

**VOLUME VI**

**ROMA**

**TIPOGRAFIA DEL SENATO**



31 OTTOBRE 1990

**Presidenza del coordinatore del gruppo di lavoro,  
senatore AZZARÀ**

*La riunione inizia alle ore 10,10.*

*INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE SUL TEMA  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE*

Intervengono i comandanti dei Nuclei di polizia tributaria di Firenze, Col. Franzoni, di Milano, Col. Cerciello e di Palermo, Col. Iovane, i comandanti dei Gruppi di guardia di finanza di Brindisi, Ten. Col. Pellegrino, di Cosenza, Ten. Col. Saulle, di Foggia, Cap. Paone, di Trapani, Mag. Parisi Presicce, i questori di Agrigento, Fiducia, di Genova, Musca, di Napoli, Mattered, di Palermo, Masone, di Reggio Calabria, Rapisarda e di Siracusa, Scifo; i comandanti dei Gruppi dei carabinieri di Caserta, Col. Miglio, di Catania, Col. Gualdi, di Catanzaro, Ten. Col. Leso, di Roma, Ten. Col. Vitagliano, di Salerno, Ten. Col. Mambor e di Torino, Ten. Col. Gallitelli.

PRESIDENTE Azzarà. Vi ringrazio per aver accolto il nostro invito. La Commissione antimafia ha ritenuto di istituire un gruppo di lavoro al fine di valutare l'efficacia delle norme in materia di misure di prevenzione ed in particolare la loro applicazione. A tale valutazione abbiamo chiamato a collaborare gli operatori diretti. Questa mattina, non a caso, sono stati invitati esclusivamente gli addetti ai lavori, cioè le forze della Polizia, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, che in definitiva sono i promotori dei provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Avendo la certezza che si tratta di uno strumento per rendere più efficace la lotta alla mafia, resta comunque il nostro impegno nella ricerca permanente di ogni mezzo che in qualche modo riesca a limitare l'influenza della mafia.

Ancora l'altro giorno la Commissione antimafia si è recata a Milano per verificare lo stato del rapporto tra eventuali fenomeni di riciclaggio e ambienti della grande finanza. Anche quella è stata un'esperienza estremamente interessante e su di essa - evidentemente in altra sede - si trarranno delle indicazioni.

Voi che conoscete la materia in prima persona e che soprattutto lavorate in questo campo potete fornirci indicazioni operative; dovrete

farlo con estrema franchezza e segnalarci quali sono i meccanismi di inefficienza e di inefficacia, rispetto agli obiettivi che si vogliono conseguire, che eventualmente avete individuato.

Quali sono, per esempio, i meccanismi di coordinamento tra le varie informazioni? Quali sono, poi, i limiti della legge rispetto ai tempi e ai modi di applicazione? Vi è un problema di coordinamento amministrativo ovvero si riscontra l'esigenza di una modifica parziale o sostanziale della normativa? Quanto tempo trascorre dal momento della proposta all'applicazione? Quali sono gli ostacoli che in genere si pongono alla piena applicazione delle norme? Gli operatori sono stati invitati, per così dire, «a campione», scegliendo soprattutto nelle zone più delicate, cioè quelle nelle quali il fenomeno della mafia si manifesta in modo più evidente. Sono stati invitati, tuttavia, i rappresentanti delle forze dell'ordine anche di altre aree che normalmente non sono considerate tra quelle particolarmente sensibili; infatti noi riteniamo che in tali aree le misure di prevenzione debbano servire ad evitare che il fenomeno si propaghi e si rafforzi così come è già accaduto nelle zone più difficili.

Vi assicuriamo dunque il massimo interesse per le indicazioni che vorrete darci e per questo vi chiediamo di fornirci la risposta meno formale possibile, la più concreta, la più produttiva rispetto agli obiettivi che ci poniamo.

**RAPISARDA**, *questore di Reggio Calabria*. Mi chiamo Nunzio Rapisarda e sono il questore di Reggio Calabria. Sull'argomento che costituisce l'oggetto di questo seminario ho preparato una memoria scritta, che consegnerò al termine del mio intervento, contenente dati statistici relativi, come richiesto, al periodo che va dal 1985 al 1990, dati indicativi della situazione della provincia.

Parlando di misure di prevenzione una premessa è doverosa. La situazione della sicurezza pubblica a Reggio Calabria assume connotazioni particolari ed è indubbiamente tra le più delicate. Gli avvenimenti che martoriano questa provincia, del resto, trovano riscontro non solo nei dati statistici, molto significativi, ma anche nella stampa che dimostra per essi un interesse a volte anche eccessivo. Quella di Reggio Calabria è una provincia dunque con delle connotazioni particolari, peculiari, connotazioni che forse non trovano riscontro, o solo parziale riscontro, in altre zone. In essa è infatti diffusa la cultura dell'omertà e in certe sacche della popolazione, che costituiscono un ombrello protettivo per coloro che delinquono, lo Stato è visto come un corpo estraneo. A tutto questo si aggiunge una situazione di depressione economica che consente alla malavita di poter attingere tra larghe fasce di giovani disoccupati. Assistiamo inoltre ad una frantumazione delle cosche, fenomeno tipico della provincia, ed abbiamo quindi cosche locali e comunali dove il vincolo associativo coincide con il vincolo familiare, elemento che rende la cosca calabrese ben distinta da quella palermitana o da quella napoletana. Un'altra connotazione tipica di questa provincia è poi la quasi totale assenza o comunque lo scarso rilievo della microcriminalità, aspetto che ha indubbiamente il suo valore.

Alla cultura dell'omertà corrisponde naturalmente una attività investigativa molto difficile: difficoltà nell'attingere notizie e soprattutto as-

senza di pentiti. La nostra è l'unica provincia in cui non viene gestito alcun pentito e che dunque è priva di quelle indicazioni preziose che in altre parti d'Italia hanno dato risultati positivi. Anche la particolare orografia del terreno, una zona estremamente montagnosa, contribuisce a rendere molto difficile l'attività investigativa o di controllo. Un pedinamento in territori montagnosi o in piccoli paesi, dove il pedinatore finisce col diventare pedinato, è infatti praticamente impossibile.

A fronte di queste difficoltà connesse all'attività investigativa e informativa acquista allora grande significato l'adozione delle misure di prevenzione per le quali nella provincia di Reggio Calabria c'è particolare attenzione; sono moltissime e le ho indicate nell'appunto che ho preparato relativo, lo ripeto, al periodo che va dal 1985 al 1990.

Nei tre settori in cui si può dividere la provincia di Reggio Calabria: quello della piana di Gioia Tauro, sul Tirreno, quello del capoluogo e quello della Locride, sul mar Ionio, bisogna poi distinguere - stiamo entrando nel vivo dell'argomento - tra accertamenti di natura personale e accertamenti di natura patrimoniale. I primi si rivolgono alla malavita in genere per essi non ci sono problemi. Quelli patrimoniali invece presentano molte difficoltà, sono molto lunghi e richiedono anche una grossa competenza. La legge ultima ha investito anche la polizia giudiziaria di prerogative che una volta facevano capo solo alla guardia di finanza. Ciò significa che occorre preparare il personale a svolgere un'attività estremamente tecnica.

Per le misure di natura patrimoniale parlavo poco fa di difficoltà. Esse sono di vario ordine. Intanto c'è una maggiore attenzione da parte delle cosche nell'occultamento dei capitali conducendo una vita apparentemente molto spartana. A volte il capocosca viaggia in macchina blindata acquistata di seconda mano e mette in atto degli espedienti solo di difesa passiva nell'ambito della propria abitazione. Spesso sono proprio questi elementi relativi alla macchina e alla casa a farci capire di essere in presenza di un personaggio malavitoso. Comunque, parlo sempre della provincia di Reggio Calabria, difficilmente si riesce a colpire l'aspetto patrimoniale; ostacoli in questo senso ci vengono intanto dal non aggiornamento degli uffici catastali e poi dalla lentezza dei procedimenti giudiziari. Le statistiche indicano inoltre che a fronte di decine e decine di proposte avanzate negli ultimi anni solo tre sono andate in porto.

**AZZARÀ.** Ecco, sono proprio queste le indicazioni che più ci interessano: conoscere il rapporto esistente tra procedimenti richiesti e conclusioni e quali sono le motivazioni di non accoglimento.

**RAPISARDA, questore di Reggio Calabria.** Tutte queste indicazioni sono contenute nell'appunto che intendo lasciarvi.

Sia per gli accertamenti di natura personale sia per le misure di natura patrimoniale restano poi da considerare le difficoltà che gli organi giudiziari incontrano nel fronteggiare una massa così considerevole di questioni. Tutti conosciamo le difficoltà, le giuste difficoltà in cui si dibatte la magistratura in Calabria, in particolare nella provincia di Reggio. Alla data del 30 settembre avevamo 350 proposte

di sorveglianza speciale pendenti presso gli uffici. E anche di questo parlo nell'appunto che ho portato con me.

Volevo poi richiamare l'attenzione della Commissione su un aspetto particolare che indubbiamente non sarà sfuggito. Mi riferisco ad una recente decisione della Cassazione che ha ribaltato un giudizio diverso dato da una Corte d'appello in relazione ad un determinato caso verificatosi in provincia di Reggio Calabria. È stata cioè demandata esclusivamente alla Procura del capoluogo la competenza ad esaminare le misure di prevenzione. Questo in una provincia come Reggio Calabria dove sono centinaia le proposte pendenti e dove operano tre procure di particolare sensibilità ed impegno, quella di Reggio Calabria, quella di Palmi e quella di Locri. Indubbiamente sono ad ampio raggio le proposte presentate nei confronti degli appartenenti alla malavita di Gioia Tauro e sono centinaia le proposte che vengono presentate nella Locride. Tutte affluiscono alla Procura del capoluogo ponendo difficoltà non indifferenti al lavoro dei suoi magistrati. Questo è un aspetto sul quale volevo richiamare l'attenzione della Commissione.

IMPOSIMATO. Qual è la motivazione?

RAPISARDA, *questore di Reggio Calabria*. Prese l'avvio da un procedimento nei confronti di don Stilo, un sacerdote più o meno discusso della provincia di Reggio Calabria; su una misura di prevenzione ci furono una serie di ricorsi, la Corte di appello si era pronunciata in senso negativo, ma la Cassazione con una sentenza di quattro o cinque mesi fa ha stabilito la competenza sulle proposte di prevenzione da parte della procura del capoluogo. Ripeto che per noi è un motivo di grossa difficoltà e lo è soprattutto per i magistrati che devono esaminare questi procedimenti.

Mi fermerei qui, magari riservandomi in seguito un ulteriore intervento.

GUALDI, *Tenente Colonnello CC comandante del gruppo di Catania*. Anch'io vorrei partire da un rapidissimo e comunque mirato esame della situazione.

AZZARÀ. Il quadro generale ci è noto; noi vorremmo inquadrare questo problema.

GUALDI, *Tenente Colonnello CC comandante del gruppo di Catania*. Però di questa situazione vorrei indicare alcuni punti che sono funzionali al discorso che farò in seguito.

Desidero intanto ricordare che al di là della mafia del terzo livello, cui si fa riferimento con leggi sofisticate che riguardano anche l'aspetto patrimoniale, esiste una fascia intermedia di criminalità già mafiosa, che ha aspirazione ad arrivare al terzo livello ma che nei suoi comportamenti non presenta un livello di sofisticazione così elevato. È importante ricordare che c'è un certo tipo di attività che non necessariamente fa riferimento ad accertamenti patrimoniali e a misure di prevenzione e che pure è fondamentale per evitare che certi gruppi mafiosi, da un livello in cui sono ancora abbastanza vicini alla criminalità comune, ac-

cedano ad un livello di criminalità molto più difficile da colpire, anche di tipo multinazionale.

Un altro punto da mettere in luce, anche questo strumentale ai fini del discorso di prevenzione, è l'esigenza di una sempre maggiore qualità. Se i gruppi mafiosi, almeno in una certa misura, sono organizzati su livelli così elevati di occultamenti patrimoniali e di riciclaggio del denaro, la nostra professionalità deve essere adeguata. Questo elemento è molto importante perchè parlando delle misure di prevenzione ho creduto di individuare uno dei possibili motivi di rallentamento nella emissione del giudizio in proposte non sempre presentate in modo adeguato da parte nostra.

Inoltre, come diceva prima il questore di Reggio Calabria, la professionalità deve imporre alle nostre amministrazioni - specialmente con riferimento agli accertamenti patrimoniali - una pianificazione dei corsi sempre più sofisticati, visto che la controparte si affida a commercialisti che fanno corsi presso l'Università Bocconi o che comunque sono capaci di muoversi anche su piazze internazionali a un livello tecnico sicuramente superiore al nostro. Riprenderò poi questo punto che ho voluto porre come base di partenza perchè mi servirà per spiegare alcuni aspetti riguardanti le misure di prevenzione.

L'obiettivo che la legge si prefigge è quello di partire da risultanze patrimoniali per gli appartenenti a cosche mafiose di un certo tipo e, attraverso la semplice presunzione della pericolosità sociale e quindi con indizi, dà la possibilità di arrivare ad un risultato che altrimenti potrebbe essere raggiunto soltanto attraverso un procedimento più complesso. Tuttavia bisogna evidenziare che si tratta pur sempre e comunque di un'attività molto difficile: anche se possono essere sufficienti gli indizi, perchè non è necessario portare un quadro probatorio quale quello previsto dall'articolo 416-bis del codice penale per un procedimento ordinario. Si tratta comunque sempre di un'attività estremamente complessa, che poi dà vita a un procedimento anch'esso oneroso e lungo che richiede quindi certi tempi. Probabilmente all'inizio non c'è stata da parte nostra - parlo per la mia esperienza personale - una adeguata preparazione per fronteggiare la fase del passaggio dalle misure di prevenzione ordinaria a quella antimafia, che invece, sulla base della legge n. 55 del 1990, è estremamente più complesso e dettagliato.

Ho voluto portare l'ultimo rapporto che abbiamo fatto sull'argomento per dimostrare che anche dal punto di vista cartaceo, rispetto alle vecchie proposte che faceva il mio ufficio, si tratta di qualcosa di molto più oneroso. Quindi, almeno per una certa parte, i magistrati non hanno torto quando dicono che non sempre le nostre proposte erano adeguate all'esigenza di dare un materiale per l'applicazione delle proposte di prevenzione; questa è un'osservazione che a Catania mi sono sentito fare e che per la mia parte, almeno inizialmente, ho riconosciuto valida. Gli appunti che sono stati fatti concernono la necessità di dimostrare un vero rapporto tra i soggetti, cioè che l'incontro che si attesta non sia casuale, ma dimostri un vincolo continuo tra i soggetti per i quali si vuole proporre la sorveglianza. È necessaria una raccolta più accurata di prove in tema di pericolosità, perchè molte volte il referto risultava un po' fumoso, insufficiente. Molto importante è l'aspetto patrimoniale, le spese effettuate. Ci sono una serie di indicatori di cui va tenuto conto, l'au-

toveittura usata, l'abitazione, la possibilità di utilizzo di un'autoveittura blindata o altri mezzi.

Mi sembra quindi che la ricerca di questi dati implichi comunque un'attività informativa, sulla quale stiamo orientando il personale, che non sia il semplice controllo stradale o una semplice annotazione del controllo nei confronti del soggetto, ma qualcosa di più complesso che abbia una intelaiatura informativa adeguata per l'applicazione delle misure.

Noi abbiamo distribuito alle nostre pattuglie esterne una sorta di piccolo quadro allegato all'ordine di servizio con il quale si impone al militare di fare alcuni accertamenti che potranno avere valore probatorio successivamente, cioè, quando si dimostra che un determinato soggetto è sempre in compagnia di pregiudicati si ha un documento d'ufficio che può essere un'ottima base per la ricerca di altri dati. Non c'è alcun dubbio che la capillarità delle nostre strutture sia un ottimo strumento per effettuare questi controlli in modo accurato, poichè più accurato è il controllo più la messe di dati è valida, più si può arrivare ad una proposta che regga: il problema infatti è proprio formulare proposte valide.

Le notizie economiche si raccolgono attraverso la semplice attività di polizia giudiziaria: quindi indagini, controlli su diffidati, sorvegliati speciali, persone in libertà vigilata e così via; poi, con un salto di qualità maggiore, si passa al controllo dei bollettini ufficiali delle società per azioni e delle società cooperative. Abbiamo anche elaborato, sempre per semplificare il lavoro del personale addetto alla procedura, uno schema sinottico dei dati individuali per familiari che dobbiamo obbligatoriamente inserire in ogni pratica che si riferisce a soggetti di questo tipo. È un documento piuttosto articolato, con molte voci che si riferiscono alle frequenze, alle licenze e a tutti i beni immobili posseduti, ai veicoli, alle ricetrasmittenti e così via: tutti dati molto importanti per misure di prevenzione adeguate. Credo che questo tipo di attività sia molto utile e quindi la sottopongo alla attenzione del gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda la legge n. 55 del 1990, arriviamo al problema - che peraltro, per pregressa esperienza presso gli organi centrali, ho seguito da vicino - dell'allargamento della previsione di cui all'articolo 14 della legge n. 646 del 1982 a tutti gli organi per l'attività di polizia giudiziaria. Secondo me, quest'allargamento si è rivelato opportuno, ossia la legge n. 55 ha sicuramente recato un beneficio assai utile per quanto riguarda la nostra attività. Credo di poter sostenere che la polizia giudiziaria è senz'altro in condizione di fare accertamenti di tipo patrimoniale e quindi di svolgere tutte quelle incombenze che prima le erano precluse. Certo, vi è un problema di specializzazione...

AZZARÀ. Lei parla di specializzazione e mi pare che questo aspetto abbia un certo rilievo. Però, allo stato attuale, che tipo di collaborazione esiste tra i vari corpi? Si può dire infatti, al di là della titolarità di certi compiti che oggi spettano anche alla polizia giudiziaria, che obiettivamente esistono specializzazioni di alcuni corpi rispetto ad altri?

GUALDI, *Tenente Colonnello CC comandante del gruppo di Catania.* Per la mia esperienza a Catania direi che il coordinamento è ottimo. È



lo stesso magistrato che si occupa di applicare misure di prevenzione che sistematicamente raccoglie le informazioni da tutti e tre gli organismi: quindi c'è un coordinamento automatico.

AZZARÀ. Vi è una triplicazione di indagini. Prego quanti interverranno più avanti di tener conto di quest'aspetto del coordinamento.

GUALDI, *Tenente Colonnello CC comandante del gruppo di Catania*. Le proposte per le misure di prevenzione sui famosi cavalieri sono state presentate dalla questura; in seguito sono state chieste integrazioni sia a noi che alla guardia di finanza, per cui il magistrato alla fine ha potuto disporre di un quadro informativo piuttosto ampio. Certo, sono poi passati due anni, ma non so quanto di questo tempo sia stato utilizzato per raccogliere i dati e quanto per la valutazione. Noi comunque avevamo risposto ben prima della conclusione della faccenda.

Si parte sempre da una proposta che può essere nostra, del questore o della guardia di finanza: una proposta naturalmente articolata. Non credo che automaticamente il questore arricchisca la nostra proposta con i dati raccolti dal suo ufficio, però non lo si può escludere totalmente. Devo dire che la mia esperienza di coordinamento non è così negativa come leggo e come sento dire, in particolare nel settore delle misure di prevenzione perchè è la stessa procura che sistematicamente chiede i dati.

AZZARÀ. Il magistrato inoltra questa richiesta sulla base di una proposta avanzata dal questore o da voi, o dalla Guardia di finanza: quindi in una fase successiva, come approfondimento rispetto alla proposta. Ma ancor prima della presentazione di questa richiesta al magistrato e come elemento di prevenzione, quali sono gli elementi che fanno scattare questo tipo di procedura? Vi è un legame con fatti delittuosi per i quali si ricorre anche alle misure di prevenzione? O si procede ad esempio analizzando tra il reddito dichiarato ed il tenore di vita, la capacità di spesa?

GUALDI, *Tenente Colonnello CC comandante del gruppo di Catania*. Le ipotesi sono varie: quando non ci sono tutti gli elementi per stendere un rapporto giudiziario di denuncia per associazione mafiosa, *ex* articolo 416-bis, è più facile ricorrere alle misure di prevenzione che richiedono elementi di prova ridotti. L'occasione può nascere nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, ripeto, soprattutto quando questa non riesce ad ottenere risultati concreti, oppure nel caso in cui si verifichi lo sconfinamento della mafia nelle giurisdizioni naturali delle province: questo caso crea notevoli difficoltà per la raccolta di elementi, e quindi la proposta della misura di prevenzione può nascere facilmente.

AMODIO, *magistrato, consulente della Commissione*. Vi avvalete del contributo della guardia di finanza e della polizia?

GUALDI, *Tenente Colonnello CC, comandante del gruppo di Catania*. Nella fase del coordinamento operato dal magistrato naturalmente sì. La questura lo fa sistematicamente.

Frequentemente noi ci rivolgiamo alla Guardia di finanza al fine di arricchire i dati in nostro possesso, ma in alcuni i casi, ad esempio per il procedimento nei confronti del Laudani, per il quale abbiamo proposto misure di prevenzione, abbiamo proceduto per conto nostro. Non per farlo noi a tutti i costi, ma perchè la tendenza è di impiegare il maggior numero possibile dei nostri militari: che senso avrebbe aver esteso le competenze *ex* articolo 14, se si deve poi sempre procedere attraverso la Guardia di finanza? Lo facciamo solo quando ci rendiamo conto che si tratta di ricerche complesse.

Quali sono allora i problemi pratici nell'applicazione della norma. Qualcuno ne ha già parlato. Come ha detto il questore Rapisarda vi è un problema di professionalità nostra e di lunghi tempi giudiziari, ma vi è anche un problema di aggiornamento degli uffici pubblici i quali non sempre consentono una corretta raccolta dei dati.

Per la nostra parte noi cerchiamo di migliorarci. Già prima ho fatto un'autocritica, in modo da sgombrare il campo da possibili dubbi circa un ribaltamento di responsabilità. Noi procediamo ad una serena autocritica sulla validità delle proposte che avanziamo. Ma riteniamo altresì che tali proposte debbano essere prese in esame e soprattutto giudicate in tempi ragionevoli. Se poi nelle proposte di misure di prevenzione c'è qualche aspetto che non convince, ci venga detto ciò che non va, in modo tale che noi si possa provvedere, non si tengano le proposte nei cassetti incomplete per poi archivarle, perchè non è stato provato il rapporto fra i soggetti, oppure perchè non c'è questo o quell'elemento, e così via. Noi possiamo integrare le proposte.

Quanto al divieto di soggiorno riteniamo che esso debba essere esteso. A questo proposito ricordo il caso emblematico del signor Gritti, sorvegliato speciale, pericolosissimo mafioso catanese, già oggetto di due tentati omicidi che vive a pochi chilometri da Catania, a Giardini Naxos, vicino Taormina. Questo significa favorire la creazione di un centro di mafia grossissimo che con tranquillità si riversa su Catania e su Messina. Ed ecco spiegati anche certi inquinamenti mafiosi che si notano nel messinese, laddove nel volgere di un paio d'anni (da che sono lì), la situazione è diventata drammatica.

Ed allora, d'accordo con la nostra professionalità, dobbiamo redigere rapporti che reggano, rapporti completi: ma se essi non sono completi ci si dica cosa dobbiamo fare al più presto. Se poi le misure di prevenzione si debbono applicare, lo si faccia in un ambito più vasto: il limite della provincia appare ridicolo e mandare a Reggio Calabria una persona di Catania significa creare un ponte tra mafia e 'ndrangheta. Visto che la realtà meridionale è una realtà di mafia (articolo 416-*bis* e legge n. 646) consideriamola come parte unitaria per rendere a queste persone la vita difficile.

Uno degli elementi positivi della legge è l'automatismo tra procedimento penale *ex* articolo 416-*bis* e misure di prevenzione. Ciò significa che si dovrebbe interessare il magistrato per le misure di prevenzione al fine dell'avvio delle procedure per l'applicazione delle stesse. Purtroppo tale automatismo non scatta sempre e addirittura, per quanto attiene ai procedimenti che sono pendenti e che debbono essere svolti secondo il vecchio rito, esso non è stato attivato. È pertanto indispensabile che vi sia un passaggio immediato di carte interno alla procura.

Infine, a me pare – ed in questo sono confortato anche da una conversazione con il prefetto di Catania – che per quanto riguarda le certificazioni antimafia, aspetto amministrativo di grandissima importanza, abbiamo fatto un passo indietro.

Mentre prima la certificazione negativa era legata alla presenza di un procedimento penale *ex* articolo 416-*bis* o di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, oggi occorre attendere il provvedimento definitivo del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. Ciò comporta che i soggetti nei confronti dei quali è in corso un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione tranquillamente possono avere, anzi deve essere loro rilasciato, il certificato antimafia in senso positivo. Occorrerebbe allora modificare la legge prevedendo che nei casi d'urgenza la concessione del certificato antimafia sia sospesa almeno fino al termine del giudizio di primo grado, in modo che, così come sotto la vecchia legge, il prefetto abbia la possibilità di bloccare l'anzidetta certificazione a fronte di elementi in odore di mafia. So bene che vi è stato un progresso, un passo in avanti di natura garantistica, ma credo che a questo proposito i prefetti ed i questori abbiano qualcosa da dire. Vi è, ad esempio, la moglie del mafioso Di Salvo (accusato di attentati nei confronti delle nostre caserme, nonché candidato nelle recenti elezioni comunali), la quale gestisce un'attività di movimento a terra (nella quale è chiaro il riciclaggio di danaro). Il prefetto, sotto la sua responsabilità, ha bloccato la concessione della certificazione antimafia, ma, ai sensi della nuova legge, egli deve assolutamente rilasciarla e *rebus sic stantibus* non può rifiutarla. Se si attende il provvedimento definitivo, quanto tempo passa e quale riciclaggio questa persona potrà fare alla luce del sole? Vorrei ora tirare alcune conclusioni riallacciandomi al discorso che facevo all'inizio in ordine alla stratificazione criminale.

È importante, negli accertamenti patrimoniali, guardare al cosiddetto «terzo livello». Però si tratta sempre dell'attività di pochi, gli obiettivi sono pochi e sempre più difficili da raggiungere; le persone specializzate in questa attività, peraltro, non sono le migliaia di uomini che abbiamo a Palermo, a Catania, eccetera. Nell'andare avanti con le proposte legislative, quindi, occorre sì avere davanti il problema del «terzo livello» e degli accertamenti patrimoniali, ma non dimentichiamo la lotta al livello intermedio. I sospetti appartenenti a questo livello potrebbero essere colpiti subito, prima che diventino imprendibili, prima che si strutturino in multinazionali. È quindi opportuno elevare la pena per certi reati come l'usura, il gioco d'azzardo che nascondono attività ben più cospicue (l'usura, per la mafia, è una delle attività più rilevanti).

Noi pensiamo che occorran da una parte leggi più sofisticate, ma dall'altra non bisogna dimenticare che la grande mafia si può colpire anche con il carabiniere semplice, senza grandi specializzazioni, purché vi sia un sistema che lo permetta ed una pena adeguata.

**IMPOSIMATO.** Poiché sono stato impegnato presso la Commissione giustizia non ho potuto prendere parte fin dall'inizio a questi lavori. Mi scuso con i colleghi e con i nostri ospiti a cui rivolgo il mio saluto e, con il permesso del Presidente, alcune domande. Vorrei cioè sapere dagli ufficiali di polizia giudiziaria se è possibile focalizzare le risposte su

alcuni punti fondamentali. Le difficoltà che incontra l'applicazione di questa legge già sono state profilate dal questore di Reggio Calabria e dal colonnello Gualdi; il problema da mettere a fuoco è però un altro e concerne gli indizi. La legge può infatti venire applicata se si ritengono esistenti gli indizi di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965. La domanda che io vi rivolgo è questa: se nell'indicare gli indizi si tengono presenti i canoni individuati dalla Corte di cassazione per quanto concerne gli elementi che possono far ritenere un soggetto indiziato di appartenere alla mafia. In proposito l'articolo 1 dice che la legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Vorrei cioè sapere se si hanno dei problemi nel ritenere esistenti questi indizi e poi se il problema dei prestanome delle società mafiose viene risolto.

È chiaro che la mafia agisce sempre attraverso società di copertura e persone che fanno da prestanome. Accade molto spesso, e ne abbiamo avuto come Commissione antimafia un esempio recente nel caso ENEL, di trovarsi di fronte a società con le carte in regola per quanto concerne il certificato antimafia, ugualmente però spesso si potrebbe compiere un'indagine per scoprire se si tratti di persone o di società che fanno da copertura o che hanno riferimento con mafia, camorra e 'ndrangheta. Vorremmo cioè sapere se a vostro parere le prefetture agiscono nel rispetto assoluto della legge o se potrebbero sollecitare indagini su alcune società sospettate di essere collegate ad imprese mafiose. C'è ancora un'ultima cosa che vorrei sapere da voi e cioè se, secondo voi, ci sono carenze per quanto concerne la magistratura. Vi chiedo cioè se ci sono casi in cui non si decide in merito ad alcune proposte, se queste vengono tenute pendenti in primo grado o di fronte alla Corte d'appello, come è stato segnalato più volte da vari magistrati o da ufficiali della polizia giudiziaria. Sono queste le quattro cose che, in particolare, tra quelle che affrontiamo oggi, mi interessava conoscere.

MASONE, *questore di Palermo*. Sono Fernando Masone, questore di Palermo. Evito di parlare della situazione della mia città che è nota a tutti, per entrare invece un poco più specificamente nel tema riprendendo gli argomenti che già sono stati toccati.

Il coordinamento è l'unico campo in cui si fa qualcosa e in cui si può fare tutto. In questa materia infatti c'è la piena disponibilità in linea di massima di tutte le forze di polizia. Il coordinamento con i carabinieri c'è sempre specialmente quando si ha a che fare con la provincia poiché in città gli accertamenti possiamo farli anche noi senza incorrere in possibili duplicazioni. I nostri atti d'ufficio contengono già le segnalazioni che i carabinieri fanno all'autorità di pubblica sicurezza. Se quindi eventualmente si volesse chiedere un particolare, una spiegazione, si può farlo agevolmente poiché si sa cosa c'è agli atti.

L'altro argomento su cui vorrei tornare è quello dell'efficacia. In proposito lasciamo stare l'argomento degli accertamenti patrimoniali. L'accertamento, per la sua stessa natura, non può essere lungo e complesso, più lungo e complesso è, più importante, tra virgolette, dal punto di vista delinquenziale è la persona nei cui confronti l'accertamento si sta praticando. Abbiamo bisogno dunque per l'applicazione delle misure, di un procedimento estremamente agile e veloce. È questa la nostra aspirazione. Generalmente, parlo proprio delle cose che avvengono lo-

calmente, le persone che il questore, l'autorità di pubblica sicurezza, gli ufficiali dei carabinieri prendono in esame sono quelle con procedimento a carico. Questa sottoposizione comporta automaticamente la sospensione del procedimento per le misure amministrative; la legge dice: «se la cognizione del reato influisce», ma questo principio viene oltre misura generalizzato. Tra le pendenze di cui parlava il collega Rapisarda sicuramente moltissime derivano proprio da questa sospensione del procedimento amministrativo in riferimento ad un procedimento penale in corso. I procedimenti penali, si sa, sono lunghissimi e degli imputati, ad esempio, del maxiprocesso nessuno è stato sottoposto a misura di prevenzione, ma quand'anche tali misure fossero state applicate ne diveniva impossibile l'esecuzione: se infatti l'imputato veniva scarcerato per scadenza dei termini, per motivi processuali, doveva rimanere nella sede e quindi non poteva essere applicata la sorveglianza speciale. Quando poi il procedimento veniva definito e veniva concessa la libertà vigilata, questa prevaleva sulla misura di prevenzione ed anche in questo caso gli imputati non venivano sottoposti alla sorveglianza speciale. Inoltre per decidere una sorveglianza speciale o un divieto di soggiornare in una determinata regione occorre un vero e proprio processo. Quello che posso dire io è che attualmente si compie una fatica enorme con un risultato praticamente nullo.

**IMPOSIMATO.** Lei quindi propone la modifica dell'articolo 9 della legge n. 55, del 1990 dove, al comma 3 è detto: «procede per l'applicazione della misura di prevenzione quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui... se la cognizione del reato influisce sulla decisione... lo sospende...

**MASONE, questore di Palermo.** Questo articolo viene interpretato come se la cognizione influisce sempre. In questo senso va fatto qualcosa.

**IMPOSIMATO.** Così c'è una notevole perdita di tempo.

**MASONE, questore di Palermo.** È logico, ci affatichiamo in informative...

**IMPOSIMATO.** Poichè il procedimento di merito dura anni, per anni si blocca tutto.

**MASONE, questore di Palermo.** Sì, è così e si formano le famose pendenze.

**IMPOSIMATO.** Prima non era così, è stata introdotta ora questa norma.

**MASONE, questore di Palermo.** Sì. Il nuovo codice ha introdotto termini più brevi, ma abbiamo processi di mafia di per sé lunghissimi che riguardano gente con fondi enormi che può pagarsi tutta l'assistenza che vuole, difensori, eccetera. È chiaro che abbiamo bisogno di fornire delle risposte, ma queste risposte non ci sono, il codice come è struttu-

rato non può fornircele. Dovremmo allora studiare un nuovo sistema, ma non mi chiedete quale. Pongo il problema in questo senso.

Per quanto riguarda il problema della certezza, noi abbiamo una misura di prevenzione, per la quale si va in Tribunale poi in appello e dopo l'eventuale ricorso in Cassazione diventa definitiva. Poi, ad un certo punto, mentre si esegue la misura di prevenzione con la confisca dei beni, la persona sottoposta a tale provvedimento propone istanza per ottenere il riesame della questione; a quel punto si ricomincia da capo: primo grado, appello e Cassazione. Alla fine, dopo che il bene è stato confiscato si decide che bisogna restituirlo e noi abbiamo già avuto casi analoghi.

Sono questi gli aspetti che vorrei sottoporre all'esame della Commissione. Faccio il caso di un sorvegliato speciale al quale è stato confiscato il bene in via definitiva. Egli propone istanza di riesame; in appello viene eliminata quella parte delle misure di prevenzione relativa al divieto di soggiorno e rimane la sorveglianza speciale. La misura è sempre esecutiva per quanto riguarda la confisca, ma rimane la spada di Damocle determinata dal fatto che il procedimento si può reiterare.

*CERCIELLO, Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano.* Non credo sia il caso di entrare nel dettaglio della legge; ho comunque preparato una breve memoria nella quale ho annotato i punti di maggiore interesse.

Se mi è consentito preferirei fare una riflessione sulla realtà milanese che è completamente diversa da quella siciliana e per la quale naturalmente occorre annoiarsi con dei numeri. Milano è sicuramente la capitale economica in Italia e vi operano circa 205.000 aziende, pari al 7 per cento del totale nazionale; nella provincia di Milano ce ne sono 351.000, in Italia 2.800.000. Le imprese finanziarie che operano a Milano e provincia sono 7.130, le finanziarie che hanno per oggetto sociale attività strettamente finanziarie sono il 70,23 per cento del totale generale; le aziende che hanno per oggetto sociale attività immobiliare sono il 7,44 per cento.

Sto citando questi numeri perchè il nucleo di Milano sta attuando una linea operativa da più di un anno e mezzo, in silenzio, attraverso un censimento di queste società, un lavoro che ci porta via molto tempo e ci crea molti problemi perchè è un settore nel quale operano professionisti di notevole valenza e quindi si ha a che fare con gente molto agguerrita. Questo non ci spaventa, ma ci obbliga ad agire con estrema prudenza, tenuto conto che ci si muove in un settore vitale per l'economia nazionale; muoversi imprudentemente nell'ambiente finanziario di Milano può provocare quello che è successo l'anno scorso quando iniziò questo censimento nella maniera più esplicita, andando a chiedere ai diretti interessati chi siete, cosa fate e da dove venite e quale è il vostro scopo sociale. In questo modo si sono prodotte una serie di riflessioni pubbliche, anche da parte di giornali specializzati, quali «Il Sole 24 ore», che nell'agosto dell'anno scorso titolava: «Le imprese silenziose avranno visite e sanzioni»; oppure «La Finanza scheda le aziende con una raffica di questionari».

Le banche con sede legale in Milano e provincia, al 31-12-'89 sono 88; in Lombardia sono 163. Gli sportelli operanti in Milano e provincia

sono 1.231; gli sportelli operanti in Lombardia sono 2.881 su un totale di sportelli operanti in Italia di 15.577.

Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Lombardia ammonta a 199.287 miliardi; il prodotto interno lordo in migliaia per abitante è di 22.438.000 contro 17.069.000 della media nazionale. Il prodotto interno lordo in migliaia per occupato è di 50 milioni contro i 42 milioni della media nazionale. La Lombardia è al terzo posto dopo l'Emilia Romagna e la Liguria con reddito procapite familiare e per singolo. Credo che questi dati siano indicativi della complessità del terreno sul quale noi ci dobbiamo cimentare.

Il censimento è in atto: abbiamo già inviato 5.400 questionari e, su 7.130 aziende, ci sono pervenute 2536 risposte, sia pure dopo numerosi solleciti. Gli esiti di questa operazione - che definirei noiosa - non credo possano essere chiariti prima dell'anno prossimo; tutta questa vicenda non è fine a se stessa, ma deve essere inserita nel contesto generale (non certamente relativo solo a Milano e alla Lombardia) delle linee operative del comando generale, il quale, già dal marzo 1989, aveva proposto un pacchetto di provvedimenti normativi, che sono stati in parte recepiti come proposte anche dalla Commissione antimafia. Certo, non è stato recepito il concetto di agenzia...

AZZARÀ. È un'ipotesi di legge.

CERCIELLO, *Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano*. Secondo la normativa vigente, anche le altre forze di polizia svolgono indagini patrimoniali e non vedo per quale motivo non dovrebbe essere così. Però, per quanto riguarda la situazione di Milano vi sono problemi molto rilevanti perchè il punto centrale risiede nel concetto di specializzazione, che si riferisce ad una serie di prospettive operative e tecniche di intervento; questo, anche alla luce della nuova normativa antimafia, richiede una serie di accertamenti che sono tali a tutti gli effetti e che devono essere posti in essere da gruppi investigativi speciali dei diversi specifici settori.

A questo punto dobbiamo affrontare il tema del coordinamento che, per intima convinzione, io intendo come rapporto di interscambio di informazioni. Per noi questa attività è importantissima: noi abbiamo una distribuzione sul territorio abbastanza diffusa, ma non certamente paragonabile a quella dei carabinieri. Peraltro, i sistemi di investigazione di questi sono consolidati ed hanno tradizioni di informazione che non costituiscono la caratteristica peculiare della guardia di finanza. Per la polizia di Stato il discorso è pressochè identico: peraltro basta leggere gli ordinamenti di questi due corpi per vedere che hanno compiti quasi uguali.

Noi invece agiamo in seconda battuta, in un momento di riflessione e di indagine soprattutto documentale. Siamo disponibilissimi ad offrire tutta la nostra collaborazione, ma intendendo quest'ultima riferita al momento dell'origine del servizio e non al momento in cui esso è già stato pubblicizzato, perchè questo ci crea rilevantissimi problemi operativi. Ad esempio, per quanto riguarda l'evasione fiscale la guardia di finanza ha un gravame notevole; ciò non toglie che, amministrando con saggezza le nostre forze, noi siamo in condizioni di dare un determinan-

te apporto professionale, se non altro per il tradizionale impegno nell'analisi documentale che credo nessuno ci possa disconoscere. Noi siamo abituati a muoverci tra le carte, ad analizzare documenti, ad avere pazienza. Non considero collaborazione quella che può essere richiesta a cose fatte, quando si è acquisita una certa quantità di documentazione; anche la raccolta dei documenti deve essere effettuata con un certo metodo e quindi può essere utilissima oppure indurre solo a perdite di tempo, sempre ai fini della qualificazione della prova.

Indubbiamente è il magistrato il *dominus*, il punto di riferimento, colui verso il quale convogliano tutte le *notitiae criminis* e che deve coordinare le forze di polizia; ma sarebbe auspicabile che il coordinamento avvenisse prima dell'intervento del giudice, perchè in definitiva si tratterebbe di guadagnare del tempo prezioso. E non mi riferisco a nessun fatto specifico, perchè il mio discorso è di carattere generale. Quando i carabinieri e la polizia di Stato hanno chiesto la nostra collaborazione, questa è sempre stata - credo di poterlo dire - piena, totale, fattiva (a Milano ci sono numerose prove di tale attività); però non abbiamo mai svolto indagini insieme.

AZZARÀ. Mi scusi se la interrompo. La nostra Commissione, che si è recata anche a Milano recentemente, ha svolto un'indagine sulle cosiddette finanziarie, distinguendo le grandi società, cioè quelle che hanno tutti i requisiti di legge, dalle molteplici e di recente fioritura piccole società.

Sotto questo profilo volevo fare due domande. Al di là della raccolta sistematica di dati investigativi, lei come riesce a spiegarsi il moltiplicarsi di queste società finanziarie, che operano sul mercato con modesti, scarsi vincoli normativi? Qual è l'atteggiamento delle forze dell'ordine in via preventiva rispetto all'insorgere di queste società? In secondo luogo, qual è il meccanismo che permette l'identificazione dei veri proprietari delle società finanziarie, nel mare di società fantasma, di nomi fasulli, di prestanomi? Ed eventualmente come vengono individuati i veri scopi?

CERCIELLO, *Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano*. Indubbiamente il censimento è una prima risposta.

BARGONE. La legge n. 5 del 1990 ha introdotto anche strumenti di controllo sulle società fiduciarie. Rispetto a questo profilo vorremmo sapere se le nuove norme hanno permesso alle forze dell'ordine d'acquisire notizie utili per smascherare finanziarie di comodo o assetti finanziari e societari che destano perplessità sul piano della lotta alla mafia.

CERCIELLO, *Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano*. Per quanto riguarda Milano sono in corso sette verifiche fiscali generali condotte nei confronti di società ed aziende facenti capo a quattro soggetti sospettati di riciclare denaro proveniente da traffici illeciti. Stiamo lavorando con alcuni tecnici della dogana statunitense. Sono inoltre in corso quattro verifiche fiscali generali nei confronti di soggetti indiziati per il reato di associa-



zione a delinquere di stampo mafioso che sono stati arrestati nel maggio del 1990. Quest'ultima indagine offre prospettive di sviluppo internazionale.

Sono in corso inoltre controlli societari riguardanti i flussi finanziari e il movimento dei capitali per quanto riguarda società finanziarie riconducibili ad uno studio professionale di consulenza. Abbiamo poi in corso sei indagini di polizia giudiziaria per il reato di estorsione; si tratta di reati connessi al movimento di somme di denaro di notevole entità che fanno fortemente sospettare che si tratti di operazioni di riciclaggio. Infine abbiamo in corso un lavoro con la polizia criminale tedesca per il reato di truffa a danno di istituti di credito, attuato da parte di personaggi molto noti come appartenenti a cosche mafiose. Altre indagini riguardano le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri.

AZZARÀ. Mi scusi, ma a noi interessa particolarmente il problema delle misure di prevenzione.

IMPOSIMATO. Le chiediamo di darci un giudizio di sintesi, nel senso di dire se la legge funziona bene ovvero se sussistano dei problemi. Gli aspetti particolari che lei ha testè indicato sono a noi già noti perchè contenuti nei rapporti.

CERCIELLO, *Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano*. Non voglio essere prolisso, signor Presidente, quanto sto esponendo riguarda il volume di lavoro che sta svolgendo la Guardia di finanza. Certo è che tale lavoro non può ancora conseguire i risultati che si è prefissa la legge di cui si parla.

PARISI PRESICCE, *comandante della Guardia di finanza di Trapani*. Sono comandante della Guardia di finanza da due mesi del Gruppo di Trapani. Trapani non presenta certo la stessa realtà sociale di Milano, ma quanto a numero di sportelli, di banche e di società finanziarie, ci si avvicina molto. In risposta alla domanda dell'onorevole Bargone vorrei evidenziare che da poco tempo è stata segnalata da parte della magistratura di Marsala una indagine sulle società finanziarie del trapanese. L'indagine ha ottenuto un grosso plauso (ne parlo con una punta di orgoglio) e si riferisce specificamente alle nuove previsioni normative poste dall'articolo 29 della legge n. 55 del 1990, il quale ha ricondotto in un alveo penale, quindi con la previsione di una sanzione adeguata, le attività di raccolta del risparmio messe in atto senza preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Si tratta di un fenomeno che si è registrato di frequente nelle indagini a cui abbiamo dato luogo a Trapani; esso si esterna in una attività di partecipazione al capitale sociale da parte di terzi i quali, in realtà, non hanno il rischio dell'attività d'impresa e vengono associati soltanto per sfuggire ai controlli che eventualmente si volessero porre in essere sui movimenti di denaro.

Ho sentito qui parlare di valorizzazione delle professionalità e di coordinamento delle varie forze di polizia. Personalmente non ho fatto esperienze adeguate, comando questo Gruppo territoriale soltanto da due mesi e in passato ho fatto esperienze solo in compagnie, quindi a livello inferiore. Tuttavia, se mi è consentito, vorrei dire che secondo me

non è questa la strada giusta, cioè non è quella di coinvolgere in qualsiasi tipo di attività tutte le forze di polizia. Ogni corpo ha le sue peculiarità. Come diceva il colonnello Cerciello, la Polizia ed i Carabinieri hanno una capillarità territoriale, una capacità di raccolta delle informazioni (il famoso maresciallo dei film è una realtà) di certo superiori a quelle proprie della Guardia di finanza. Questa invece dispone di capacità professionali in ordine alle materie economiche e finanziarie di cui probabilmente non dispongono gli altri corpi. Dunque, secondo me, è il coordinamento il punto centrale che dobbiamo porci come obiettivo, non già quello di ampliare le competenze dei vari corpi in campi nei quali le indagini possono più specificatamente essere svolte da ciascuno dei corpi medesimi.

CERCIELLO, *Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano*. La modifica della legge è troppo recente perchè possa portare dei risultati. Ora, dovrò necessariamente dilungarmi nei termini consentiti. Fortunatamente però ho individuato gli argomenti e li ho messi per iscritto in modo da poterli approfondire.

Il compito dei gruppi di investigazione della Guardia di finanza è l'individuazione dei flussi illeciti di ricchezza provenienti dal crimine organizzato, attraverso l'esecuzione di indagini finanziarie, valutarie, patrimoniali, bancarie e fiscali. Tale attività, d'iniziativa o a richiesta, sarà in particolare rivolta nei confronti di:

intermediari finanziari tipici ed atipici (banche fiduciarie, finanziarie e parafinanziarie, società di *leasing*, *factoring* e simili);  
appaltatori e sub-appaltatori di opere pubbliche;  
percettori di contributi nazionali e stranieri (particolarmente comunitari).

Nel quadro di tale strategia, il nucleo regionale di Milano, già ne luglio del corrente anno, ha elaborato uno studio finalizzato a tracciare le linee operative da seguire praticamente nel campo specifico delle investigazioni finanziarie e patrimoniali.

In linea di principio, pur non avendo la pretesa di definire in modo esaustivo ed assoluto le possibili procedure d'intervento (ben potendo - ed è anzi auspicabile - le tecniche investigative mutare in senso evolutivo onde adeguarsi alle molteplici realtà della criminalità economica), l'attività di servizio dovrebbe dispiegarsi in tre fasi.

La prima è caratterizzata da una prevalente attività informativa diretta all'acquisizione di notizie e dati utili ai fini della selezione dei soggetti economici cui rivolgere i successivi accertamenti. Qui si rende necessario un piccolo inciso per dire che sarebbe utile che l'arma dei carabinieri e la polizia di Stato ci fornissero delle indicazioni poichè loro più di noi hanno la possibilità di avere a che fare con i pentiti. Io non ho mai avuto il piacere di disporre di un pentito che mi desse delle indicazioni, le mie indagini me le sono dovute sempre sudare con analisi documentali che mi portassero a delle conclusioni, a delle prove tali da essere prodotte in un rapporto giudiziario alla magistratura.

C'è poi una seconda fase, nell'ambito della quale effettuare controlli mirati nei confronti delle persone fisiche ovvero giuridiche, come

sopra individuate, attuati mediante interventi diretti presso i soggetti, la prima conseguenza dell'altra.

Infine, vi può essere una eventuale terza fase di «pura» polizia giudiziaria, durante la quale attivare le ordinarie tecniche investigative (pedinamenti, appostamenti, rilevamenti fotografici, richieste d'intercettazione telefonica, eccetera) onde acquisire elementi probatori o indiziari sufficienti ai fini dell'applicazione della normativa antimafia. Quest'ultima fase, naturalmente, presuppone che risultati concreti siano stati già realizzati nella precedente attività.

Nell'ambito dell'attività operativa, notazioni specifiche meritano le prime due fasi.

Quella che ricomprende l'attività informativa concerne un'attività preliminare indispensabile per accedere a fonti idonee a fornire *input* operativi.

Essa deve mirare alla individuazione dei soggetti da sottoporre a successive indagini.

Senza voler codificare le possibili fonti informative da attivare ai fini del servizio, se ne citano alcune a titolo indicativo:

notizie di operazioni sospette assunte da altre unità operative nell'esecuzione dei servizi d'istituto; contatti qualificati all'interno del sistema bancario, finanziario eccetera. Benchè sia facile ipotizzare notevole riluttanza a tale forma di «collaborazione» da parte degli intermediari di settore, non v'è dubbio che riuscire a stabilire, con le ovvie cautele del caso, rapporti riservati con essi o solo con alcuni di essi, potrebbe avere risvolti operativi di notevole interesse, ove si consideri che sono proprio tali operatori ad avere spesso diretto contatto con i soggetti attivi del riciclaggio;

rilevamenti a campione presso uffici ed enti pubblici. A tale riguardo si potrebbe:

procedere per settori delimitati, verificando, per esempio, le posizioni di imprese (edili o immobiliari), amministratori, o persone di zone ad alta densità mafiosa,

oppure puntare l'attenzione su aziende in crisi, già sottoposte a procedure concorsuali, rilevate da soggetti, persone fisiche e/o giuridiche;

ovvero eseguire accertamenti preliminari «a campagna» per esempio nei confronti di società fiduciarie e finanziarie di contenuta consistenza, escludendo quelle controllate o multinazionali ovvero grandi gruppi finanziari o economici, ciò al fine di identificarne le proprietà o le partecipazioni.

Ci sono poi i controlli mirati tendenti nello specifico a misurare l'entità della movimentazione...

PRESIDENTE. Ma se è già scritto nella relazione, potrebbe evitare di leggercelo qui.

CERCIELLO, *Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano.* L'ho letta, Presidente,

perchè questa attuale mi sembrava l'occasione favorevole per vedere tutti insieme quali sono le difficoltà obiettive in cui ci si muove.

AZZARÀ. Ognuno purtroppo qui ha le sue difficoltà. Le sue derivano da una realtà troppo grande, le altre, al contrario, magari da una realtà troppo piccola. Il suo più giovane collega di Trapani che indubbiamente agisce in una realtà completamente diversa incontra difficoltà anche lui. Quindi, se lei è d'accordo, dato che la relazione viene acquisita agli atti potremo evitare di leggerla. Con questo invito anche gli altri ospiti che abbiano già predisposto delle memorie scritte o che intendano farlo, di farcele pervenire perchè ciò ci consentirà di approfondire gli argomenti nel corso dei lavori che, come gruppo compiremo successivamente. Vi prego intanto di considerare questo incontro finalizzato ad uno scambio di proposte, di idee che esulano dalle annotazioni già scritte. Così facendo tutti quelli che desidereranno intervenire avranno il tempo di farlo prima della conclusione dei nostri lavori che indicativamente è prevista per le 13.

CERCIELLO, *Colonnello della Guardia di finanza, comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano*. La legge è sicuramente buona; l'importante è che scatti il momento in cui si possa dire se il tale appartiene o no a una certa organizzazione. È tutto lì il nocciolo della questione. Per arrivare ad esso occorre però annoiarsi con queste carte. Il modesto avviso nostro per la realtà milanese è scritto infatti lì dentro.

AZZARÀ. La ringrazio.

GALLITELLI, *tenente colonnello della Guardia di finanza del Gruppo di Torino*. Vengo da Torino e sono il tenente colonnello Leonardo Gallitelli e comando il gruppo dei carabinieri di quella città. Io porto l'esperienza di una realtà lontana da quella propria delle regioni in cui il fenomeno mafioso è endemicamente presente anche se però ciò non significa una attestazione di assenza del fenomeno mafioso nella provincia torinese. Le misure sinora adottate, riferite al periodo indicato dalla Commissione, sono state in verità pochissime. Nel 1989 ci sono state 10 proposte, 4 delle quali accolte e 3 proposte nel 1990 prima accolte e poi annullate.

AZZARÀ. Quali sono i tempi dell'accoglimento?

GALLITELLI, *tenente colonnello della Guardia di finanza del Gruppo di Torino*. Si tratta all'incirca di 13-14 mesi non tenendo conto però dell'attività preparatoria svolta dalle forze di polizia. A proposito di questa attività mi consenta anzi una breve digressione. Normalmente le forze dell'ordine monitorizzano i fenomeni e colgono il momento opportuno per effettuare una proposta quando nel coacervo di notizie che si hanno sui singoli personaggi e sulle società si colgono gli elementi sufficienti per formulare la proposta. Se così non fosse avremmo solo una perdita di tempo. Desidero poi aggiungere che le forze dell'ordine agiscono tenendo presente un quadro informativo globale che è condiviso

tra di loro. Naturalmente, territorialmente siamo più presenti in provincia, lo siamo anche in città, ma non ci sono problemi di coordinamento di nessun genere ancorchè le nostre proposte vanno direttamente al procuratore della Repubblica che, nella sua competenza, laddove ritenesse di doverle integrare come è accaduto per le proposte che riguardavano i tre personaggi che poi sono state annullate, si avvale di nuovo dell'Arma dei carabinieri chiedendo degli accertamenti e uno alla Guardia di finanza per un particolare tecnico.

Quindi si è avviato il processo e mi sembra che 13 mesi non siano poi tanti, soprattutto se si pensa che la procura non è ancora organizzata ovunque per queste misure di prevenzione e che solo recentemente a Torino è stato costituito un *pool* di tre magistrati che dovranno monitorizzare le misure di prevenzione. Si è infatti acquisito il convincimento che con il nuovo codice di procedura penale potrebbe risultare difficile dimostrare un vincolo associativo mafioso e che la via per dimostrare la pericolosità sociale non è necessariamente la responsabilità penale in ordine a reati cui invece tende il processo penale, ma potrebbe essere una via surrogatoria rispetto al processo penale. Noi ce ne siamo convinti e d'intesa con i magistrati e la questura si è costituito un *pool* di tre ottimi magistrati della procura che già si interessavano di criminalità organizzata.

Tornando a quell'annullamento volevo sottoporlo all'attenzione della Commissione. Oggi la procura competente è unica; noi abbiamo attivato il magistrato di Ivrea che dispone di una propria procura; sono state svolte delle indagini accuratissime, dopodichè è stata investita la sezione misure di prevenzione di Torino, che con un *iter* che non è poi così farraginoso, ma che è abbastanza sbrigativo quando si sa quello che si vuole e quando si hanno i dati, ha applicato la misura della sorveglianza speciale. In appello questa misura è stata annullata perchè la competenza formale dell'inchiesta avrebbe dovuto essere della procura di Torino, anche se, secondo me è assurdo, perchè oltre tutto la procura e la polizia giudiziaria di Ivrea e i miei reparti dipendenti dalla compagnia di Ivrea meglio conoscono la realtà del Canavesano, che insieme alla Val di Susa è il polo dove noi riteniamo che ci siano delle infiltrazioni mafiose.

**IMPOSIMATO.** Mi pare che viga il principio per cui anche gli atti compiuti dal giudice competente per territorio non possano essere considerati nulli.

**GALLITELLI,** *tenente colonnello della Guardia di finanza del Gruppo di Torino.* A noi è comunque dispiaciuto che le cose siano andate in questo modo, perchè ci abbiamo lavorato assiduamente per un anno e mezzo.

La zona di Bardonecchia e del Canavesano insieme alla Val di Susa sono le parti in cui abbiamo localizzato la possibile esistenza di questi fenomeni nonostante la presenza di 110.000 calabresi nella città di Torino.

**AZZARÀ.** Questo glielo contesto, è una posizione assolutamente razzista che non posso accettare.

GALLITELLI, *tenente colonnello della Guardia di finanza del Gruppo di Torino*. No assolutamente, io sono di Taranto. Volevo dire che si pongono soltanto come presenze ben integrate nella realtà industriale, perchè a Torino non è presente quella mentalità omertosa che si trova nelle regioni endemiche; quindi, le infiltrazioni mafiose sono sporadiche e sono magari dei gangli criminali che per gestire il traffico di stupefacenti si portano al Nord. Questo non vuol dire che poi in futuro il medio livello non possa aspirare a traguardi più alti, però sono tutti monitorizzati, noi conosciamo già i personaggi che possono accedere a questi livelli e ne stiamo cogliendo gli aspetti di maggiore interesse.

Era stato accennato alla questione dei processi, o meglio alla concorrenza del processo penale e del processo di prevenzione. Ho già detto che il processo di prevenzione ha una soglia di indagine decisamente più bassa rispetto al processo penale e credo che noi dovremmo sfruttare meglio questa soglia più bassa, cosa che non è consentita oggi perchè puntualmente dinanzi ad un processo penale si ha la sospensione del processo di prevenzione. Si dovrebbe mantenere il dato della pericolosità sociale, che tra l'altro - dati i lunghi tempi dei processi penali - potrebbe alla fine essere affievolita e quindi potrebbe rendere inefficace, inopportuna e non più presentabile una misura di prevenzione; ma ancor peggio lasciamo questa pericolosità sociale del tutto intatta nelle more di un processo che dura anche cinque anni.

Avevo annotato delle piccole osservazioni. Nella consultazione di queste leggi si è avvertita l'esigenza di una loro sistemazione organica, perchè le leggi sono piene di rinvii di difficile comprensione.

Inoltre, quando si procede alle intercettazioni preventive (nel caso in cui non diano i risultati voluti) è stabilito che tutti i materiali acquisiti debbano essere distrutti. A me questo sembra disperdere delle notizie; del resto se siamo organismi dello Stato, agiamo con senso dello Stato, non possiamo certamente utilizzare questo materiale per fini diversi, mentre per noi sarebbe decisamente utile poterlo utilizzare in seguito, se necessario. Possiamo stabilire delle altre misure di garanzia, ma che queste intercettazioni debbano essere completamente distrutte mi sembra eccessivo.

Un altro elemento che forse attiene di più alle competenze della Guardia di finanza, riguarda la proliferazione dei garanti e dei delegati su fidi e su conti correnti, dei quali però manca una registrazione. Potrebbe ipotizzarsi una registrazione centralizzata di queste figure per un più facile accesso da parte nostra? I risparmiatori postali possono essere elencati in un archivio nazionale e non solo locale, in modo da poterli raggiungere immediatamente? Lo stesso vale per le quote delle banche popolari che oggi sfuggono al controllo perchè il loro possesso non è comunicato come avviene invece per le società per azioni. Si potrebbe pensare anche a questo per semplificare...

AZZARÀ. Quindi non è di facile rilevazione anche se, ai fini della votazione degli organi, le quote sono indicate *pro capite*.

GALLITELLI, *tenente colonnello della Guardia di finanza del Gruppo di Torino*. Certo, anche con questo sistema c'è sempre la possibilità di sfuggire al controllo, ma confermo il giudizio di validità dello strumen-

to. A Torino fortunatamente viviamo in una realtà che, almeno dal punto di vista endemico, non è permeata di atteggiamenti mafiosi. Tuttavia, alcuni aggiustamenti ad una legge comunque bene avviata sono sicuramente auspicabili. Infatti, proprio pochi giorni fa sono stati posti in libertà alcuni ergastolani per le difficoltà che incontra il nuovo processo penale, nonostante la costituzione del *pool* di magistrati nella mia città.

JOVANE, *comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo*. Signor Presidente, la mia esperienza palermitana risale a poco meno di due mesi fa: provengo infatti da Milano e quindi attualmente sono calato in una realtà completamente diversa.

Per entrare subito in uno dei temi proposti – le misure di prevenzione patrimoniali e personali relativamente al quinquennio 1985-90 – devo fare una considerazione preliminare. Ancor prima del 1985, nell'ambito dei famosi maxi-processi, peculiare della situazione palermitana è stata tutta quella schiera di pentiti che hanno fornito indicazioni dalle quali il nucleo di polizia tributaria di Palermo è stato pressochè completamente assorbito, sulla base delle poderose richieste della magistratura, in merito agli elementi di ordine patrimoniale e quindi soprattutto in relazione all'articolo 14, a corredo di quella che sarebbe stata poi una richiesta o la proposta di applicazione di una misura di prevenzione. In questa fase – mi risulta storicamente, non personalmente – il coordinamento tra le diverse forze di polizia non è assolutamente mancato, anzi è stato perfetto.

Nella situazione attuale si può dire – anche per sottolineare quanto hanno già detto altri colleghi – che in linea di massima le innovazioni introdotte alla legge n. 646 del 1982, dalla legge n. 55 del 1990, si sono rivelate tutte valide ed apprezzabili, anche se ovviamente nulla è perfetto e tutto è perfezionabile. Vorrei tuttavia soffermarmi su alcuni specifici aspetti, già sottolineati in precedenza.

Per quanto riguarda il problema degli indizi, devo indubbiamente premettere che le forze di polizia non hanno potestà autonome di proposta o di richiesta. Tuttavia, in un quadro generale vi sono elementi specifici che potrebbero ritenersi sufficienti come base per l'avanzamento di una richiesta. Per converso da parte della questura ci pervengono richieste di approfondimenti sotto l'aspetto patrimoniale che devono andare a corredo di proposte o richieste di misure preventive.

In relazione al problema dei prestanome il discorso diventa veramente complesso. Fino adesso si è rilevato che esiste un'unica possibilità. Può anche darsi che attraverso indagini bancarie si riesca a stabilire l'esistenza di rapporti tra persone che, quanto meno informativamente, si ritiene possano essere collegate ad elementi di spicco delle organizzazioni di stampo mafioso e che quindi possano prestarsi a fare da copertura sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Ma occorre fare una riflessione. Poc'anzi ci si domandava come mai siamo di fronte alla proliferazione delle società finanziarie. In genere queste sono aziende che operano nel campo dell'intermediazione finanziaria anche parabancaria: parliamo dei fondi atipici e dei fondi di investimento delle stesse società finanziarie. Quando è stata introdotta la legge n. 646 questa ha prodotto un impatto veramente notevole nei confronti delle orga-

nizzazioni di stampo criminale e, con gli strumenti che quella legge offriva, si è avuta la possibilità di raccogliere veramente risultati concreti perchè si è trovata impreparata la controparte. Ora, è evidente che a un certo punto questa, peraltro affiancata da personaggi tecnicamente ben preparati, ha preparato una serie di contro mosse. A parte le conseguenze che il nucleo generale ha dovuto affrontare rispetto ai maxiprocessi, con relativo impiego di personale e di mezzi, le organizzazioni mafiose si sono ulteriormente compattate dal punto di vista del vertice, restando tranquillamente nel buio più totale. Questo discorso in sostanza tende a dimostrare che il sistema bancario in certe zone non è più affidabile, nonostante che gli strumenti di varie norme legislative abbiano cominciato a scalfire determinati equilibri.

A seguito dell'aumentata penetrabilità degli strumenti legislativi, le operazioni di movimentazione di denaro e di riciclaggio e di lavaggio dei flussi finanziari di provenienza illecita, si sono spostate in settori diversi, come il parabancario, che ancora non sono ben regolamentati.

Infatti c'è più spazio per creare finanziarie *ad hoc* e poi sparire, ci sono vuoti legislativi e c'è anche la moltiplicazione di normative non coordinate.

**BARGONE.** Come spiega il considerevole aumento degli sportelli bancari?

**JOVANE, comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo.** Non mi consta che vi sia un aumento degli sportelli bancari. Le banche autonomamente e per esigenze di tipo diverso - questo aspetto va riguardato anche sotto il profilo sovranazionale - hanno cercato di darsi norme di identificazione. D'altro canto il sistema bancario spesso, per motivi afferenti al suo rapporto con la clientela, ha bisogno di conoscere una serie di notizie che tuttavia non è tenuto a propagare, sempre in virtù del segreto bancario. Il segreto bancario è stato poi infranto dapprima con la legge valutaria, poi con la normativa sugli oli minerali ed ora con la legge n. 646.

Tornando al problema dei prestanome, che rappresenta uno dei principali ostacoli per individuare la provenienza dei flussi finanziari, a parte una regolamentazione forse più incisiva e particolareggiata del settore, si potrebbe prevedere anzitutto uno specifico reato nel caso in cui una persona venisse effettivamente trovata a prestare il proprio nome per conto di terze persone coinvolte in ambienti criminali.

Per conto mio addirittura andrei oltre: del resto a situazioni eccezionali, quali sono quelle in cui versa il paese, ed in relazione ai pericoli che questi flussi finanziari determinano, sia direttamente sul territorio nazionale, sia indirettamente quando essi tornano dall'estero ben lavati (non dobbiamo dimenticare l'appropinquarsi del mercato unico e quindi le possibilità maggiori di lavare il denaro sporco con il massimo della garanzia e di inquinare ancor più la nostra economia), si dovrebbe rispondere con misure eccezionali. Ad esempio, si potrebbe prevedere in modo da non far ricadere sull'inquirente l'onere di dimostrare la provenienza illecita dei flussi finanziari. Partendo da un traffico illecito ben accertato, ad esempio un traffico di droga, è abbastanza agevole risalire alla sorgente del flusso finanziario; ma se si parte dalla proprietà di un



immobile o da un'attività economica ben consolidata, è molto più difficile stabilire quali siano le fonti finanziarie che ne stanno alla base. Dunque quel monitoraggio al quale si è accennato, ove si procedesse in modo preciso, sulla base di informazioni consistenti, si rivelerebbe assai utile se ci si potesse rivolgere alle persone, chiedendo loro di dimostrare come mai da una situazione di indigenza sono passati ad essere proprietari dell'immobile o conduttori dell'attività economica.

BARGONE. Ma in sostanza è così.

JOVANE, *comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo*. Adesso dobbiamo dimostrarlo noi.

IMPOSIMATO. Ma si può rilevare la mutata situazione patrimoniale del soggetto.

JOVANE, *comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo*. Ma il soggetto non è tenuto a dare conto dei motivi.

FERRARA. Io credo che prima di rivolgersi alla magistratura per proporre l'applicazione delle misure di prevenzione, le forze dell'ordine conducono delle indagini sul tenore di vita delle persone e, ove riscontrino una marcata differenza di questo rispetto ad un'attività lavorativa modesta, contestano il fatto. Anche i cittadini si accorgono di persone che non lavorano e guidano la Ferrari! Siamo in grado di muoverci efficacemente? In questo Stato ciascuno può diventare ricco, ma non può farlo rubando.

JOVANE, *comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo*. Qui stiamo parlando dei prestanome: ecco l'exasperazione del concetto. Si tratta di poter intervenire nei confronti di chi in qualche modo potrebbe essere legato a persone che hanno compiuto degli illeciti.

GUALDI, *tenente colonnello CC comandante del gruppo di Catania*. A proposito dei prestanome, si è detto che mentre in un primo momento con l'applicazione della legge n. 646 sembrava si potessero ottenere dei risultati, successivamente l'organizzazione della criminalità è divenuta più sofisticata e la legge è risultata inefficace.

Il problema più grande si presenta nel momento in cui il mafioso esporta ingenti capitali nel nord. Egli difficilmente agirà attraverso un uomo del proprio *clan*, ma cercherà una finanziaria. Da quel momento per noi diventa veramente difficile procedere. Paradossalmente, dunque, la situazione si presenta più difficile al di fuori che non piuttosto nelle zone di mafia. E qui si innesta la questione del coordinamento, anche tra le stesse forze. Io infatti non avverto tanto la necessità di coordinarmi con il questore o con il comandante della guardia di finanza di Catania, bensì con il mio collega del nord.

GALLITELLI, *tenente colonnello della Guardia di finanza del gruppo di Torino*. Non mi sembra che ci sia un vero problema, il coordinamento tra noi esiste.

**GUALDI**, *tenente colonnello CC comandante del gruppo di Catania*. Io posso far seguire l'uomo di mafia, sperando che entri in contatto con una determinata finanziaria, è questo quanto posso fare. Se Laudano compra le macellerie e le intesta in prima persona al figlio, che poi hanno ammazzato, o ai parenti, per me sarà facile seguire la cosa, ma se inviano una terza persona a Milano e l'attività di investimento si svolge nel nord del paese, le tracce vengono offuscate.

**CIPOLLA**. Il problema principale, colonnello Gualdi, è di guardare l'inizio.

**AZZARÀ**. In effetti, per le preoccupazioni che avete manifestato, stiamo proprio tentando di risalire alle origini.

**JOVANE**, *comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo*. Il discorso si è spostato sui flussi finanziari. In proposito posso dire che se la situazione di Catania presenta indubbiamente degli aspetti peculiari. Problemi analoghi si presentano anche in altre parti. Sarei un presuntuoso se, solo dopo brevissimo tempo che mi occupo di quella città, volessi arrogarmi la capacità di discutere già ampiamente su Palermo. Ritengo però che, ad un certo livello una somiglianza tra le varie problematiche esista. A mio avviso occorre fare un discorso di ordine psicologico. Indubbiamente si vuole dimostrare agli altri, non solo nell'ambito del proprio *clan*, ma anche all'esterno, che si ha potere, denaro, ricchezza, auto ed attività commerciali, o quel che siano, anche per copertura di altri traffici, tra l'altro, ma il problema grosso è quello dei grandi flussi finanziari che provengono dalle attività illecite a livello sovranazionale. Qui, e mi riallaccio a quanto dicevo prima, è necessario un coordinamento internazionale e soprattutto è necessaria un'armonizzazione delle varie normative. Noi italiani ci siamo dotati di determinati strumenti che senz'altro hanno la loro validità ed efficacia, ma nell'ambito della Comunità economica europea, con la libera circolazione dei beni, se gli altri paesi non faranno altrettanto dal primo gennaio 1993, si presenteranno problemi che saranno notevoli. Per esempio già risulta che da tempo la Francia ha attuato un sistema particolare per individuare certe movimentazioni di flussi finanziari, garantendo un sicuro anonimato sotto l'aspetto fiscale. Ha quindi salvaguardato quel famoso segreto bancario, nonchè le banche stesse dalla possibilità di perdere clienti che, sapendo di questa possibilità, dell'obbligo, anzi, da parte delle banche di dare notizia, informazione sui depositi, su movimentazioni e flussi finanziari, chiaramente avrebbero spostato il loro capitale, dove il discorso fosse risultato più sicuro ed ermetico. È necessaria allora un'armonizzazione perchè basta che soltanto uno dei paesi non si adegui o introduca o mantenga una normativa permissiva per mettere in crisi il quadro generale. La Svizzera è stata sempre un esempio tipico per questo; là ci sono altri Stati europei che si stanno accostando al suo modello; c'è l'Austria, per esempio, che offre delle condizioni di facilitazione per invogliare i depositi ed anche l'Ungheria, per certi versi opera nello stesso senso. Occorre dunque fare attenzione al discorso internazionale e non possiamo trascurare quest'aspetto fondamentale della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati.

FERRARA. Da fonte evidentemente anonima ho appreso che i farmacisti, i quali in alcune regioni non sono stati pagati da più di un anno, ricorrono a delle finanziarie che, a tasso molto agevolato, anticipano quanto dovrebbero dare la Regione o le USL. Questo mi fa sospettare che alcune finanziarie possono investire in questo modo il denaro «sporco».

Ho rilevato poi che cooperative agricole passive da anni, sono nello stesso tempo molto floride per quanto riguarda gli investimenti, costruiscono cantine sociali, eccetera. Anche questo evidentemente è sospetto. Si tratta di due fenomeni che riscontriamo in tutto il paese e non solo al sud. E anche dalle vostre risposte mi sembra di comprendere che le organizzazioni criminali hanno ormai superato le banche, creandosi le proprie.

Uno dei nostri ospiti ci diceva poi che Milano era la capitale economica del paese, ma proprio ieri un giornale titolava che Milano era la capitale del riciclaggio del denaro «sporco». Questo ci fa capire che c'è uno Stato ed un antistato; dobbiamo andare all'incontro con i magistrati sapendo che tutti devono collaborare per una battaglia seria, anche per quanto concerne le finanziarie e le cooperative.

AZZARÀ. Noi abbiamo spostato l'attenzione dall'argomento forse più ostico e più tecnico a uno più interessante, il problema del riciclaggio visto nell'ambito delle misure di prevenzione. È chiaro che le indicazioni emerse sono interessanti perchè forse il riciclaggio è il terreno della vera lotta alla mafia; però c'è un altro gruppo di lavoro che si interessa di questo. Noi studiamo un fenomeno che riteniamo molto importante, che nell'opinione pubblica non è tanto sentito, ma che è comunque fondamentale: quello della prevenzione.

L'altro aspetto che vorrei sollecitare riguarda le strutture delle forze di polizia in funzione per questa attività, che almeno nella parte istruttoria e di proposta sono affidate a voi.

JOVANE, *comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo*. Indubbiamente una netta distinzione tra il discorso delle misure di prevenzione e il riciclaggio non è possibile, perchè gli indizi che ci consentono di fornire elementi al questore e al procuratore della Repubblica per formulare delle richieste di prevenzione per l'applicazione delle misure personali e patrimoniali evidentemente non sono fini a se stessi. Possono essere elementi di primo livello, che cercano di inserirsi laddove non si riescono ad individuare le prove previste dall'articolo 416-bis. Tuttavia la matrice è sempre la stessa e quindi non si può operare una netta distinzione.

Per quanto riguarda le finanziarie costituite a favore di farmacie che non hanno avuto i soldi del fondo sanitario nazionale, costituiscono un fenomeno che per adesso pare abbia interessato Palermo e la provincia, anche se credo di aver sentito dagli organi di informazione che la questione ha coinvolto anche altre regioni d'Italia. È una possibilità da non escludere perchè il capitale di illecita provenienza sta cercando ogni forma di investimento, soprattutto in regime di monopolio, con una concorrenza ultrasleale e destabilizzando le norme regolatrici dell'economia.

Per quanto riguarda le cooperative agricole vi sono varie considerazioni da fare. C'è ad esempio il sistema di rilevare le aziende decotte: rivitalizzando determinate aziende che si trovano in condizioni difficili, concedendo loro contributi dello Stato o della comunità è possibile ottenere uno schermo per svolgere attività che niente hanno a che vedere con l'agricoltura.

In questa ottica rispondo alla terza domanda, quella sulle strutture. A Napoli in forma di esperimento si è creata una particolare unità che si occupa esclusivamente di attività di contrasto alla criminalità organizzata, alla lotta al riciclaggio. Un accenno è stato fatto anche dal colonnello Cerciello, comandante del nucleo di Milano, e come a Milano anche a Palermo, a Bari e a Roma sono in fase di avanzata realizzazione delle strutture particolari denominate gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata, che hanno il compito specifico di svolgere attività a tutto campo nel contrasto alla criminalità organizzata, servendosi di elementi specializzati. Questa è una dimostrazione ulteriore della costante sensibilità che il nostro Comando generale ha sempre avuto verso il fenomeno.

BARGONE. Faccio una domanda che vale per tutti: chiedo se dal punto di vista degli uomini, delle risorse e dei mezzi avete dei problemi oppure avete bisogno di un potenziamento rispetto ad un problema come quello delle misure di prevenzione.

JOVANE, *comandante del Nucleo di polizia tributaria di Palermo*. I potenziamenti sono stati previsti anche in sede normativa con recenti provvedimenti specifici, ma in ogni caso si tratta di realizzare una politica di redistribuzione delle forze, che viene sempre attuata, per fronteggiare le varie esigenze senza tralasciare i compiti istituzionali.

È chiaro comunque che le strutture ed anche la mia sono in condizione di far fronte a queste esigenze, almeno inizialmente, in attesa che si perfezinino gli *iter* legislativi dei provvedimenti in corso.

AZZARÀ. Vorrei sottolineare l'importanza di questo aspetto anche in relazione all'eventualità di ulteriori specializzazioni professionali.

VITALIANO Tommaso, *Tenente colonnello, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma*. Ascoltando tutto quello che è stato fin qui illustrato si evincono due aspetti fondamentali. Il primo è che le forze di polizia hanno dato un contributo notevole alla applicazione della legge e quindi il dispositivo legislativo va bene, come già è stato evidenziato da alcuni miei colleghi. Tuttavia di fronte allo sforzo delle forze di polizia non c'è stato, sul piano dell'applicazione pratico-giudiziaria, un'adeguata risposta, poichè a mio avviso il problema non è tanto nella complessità degli accertamenti, ma nella mancanza di coordinamento tra i vari uffici dello Stato. Una delle difficoltà maggiori consiste nel fatto che alcuni uffici dell'apparato amministrativo dello Stato non sono aggiornati, il che ci comporta delle enormi difficoltà. Ad esempio non sono aggiornati gli accertamenti patrimoniali, immobiliari, il catasto, il pubblico registro automobilistico, il pubblico registro navale; sembra un paradosso, ma noi con le forze di polizia siamo più aggiornati sotto l'aspetto del

collegamento tra i nostri apparati, ma all'esterno la linea di coordinamento viene improvvisamente a mancare.

Il secondo punto molto importante che a mio avviso si sta perdendo di vista è il valore che noi diamo alla parola «indizi», il cui significato per prassi si è ristretto fino a confondersi con il concetto di prova. In questo modo vi è la dispersione di un grande patrimonio informativo di cui già parlava il colonnello Gallitelli di Torino, per cui non si capisce per quale motivo elementi importantissimi acquisiti attraverso intercettazioni telefoniche per altre indagini non debbano essere sfruttati almeno sul piano amministrativo. Altro punto importante su cui bisognerebbe incidere è quello della distinzione tra momento amministrativo e momento giudiziario o squisitamente penale. In sede giudiziaria, la questione viene analizzata in una certa maniera per le motivazioni più volte sottolineate in fatto di prove. Per ovviare a questi inconvenienti, cerchiamo di agganciare in partenza la proposta ad un fatto delittuoso, ma si determina evidentemente uno spostamento del problema per l'intervento del famoso articolo 9, comma 3, della legge n. 1423, concernente la sospensione del procedimento. Occorrerebbe secondo me elaborare un dispositivo normativo che separasse nettamente i due momenti, senza possibilità alcuna di commistione tra aspetto amministrativo ed aspetto giudiziario. È il fatto amministrativo che deve inserirsi laddove quello giudiziario lascia aperte delle pieghe: in questo ambito, a mio avviso, bisognerebbe affrontare il problema. Il procedimento è veramente giurisdizionalizzato oltre misura, mentre con la vecchia normativa la Cassazione ne aveva sottolineato il carattere amministrativo.

AZZARÀ. Vorrei pregare gli intervenuti di farci pervenire una piccola relazione nella quale vengano specificati i dati: il numero delle richieste, quello delle richieste evase, i tempi di evasione, i tempi dell'*iter*, e così via.

FIDUCIA, *questore di Agrigento*. Signor Presidente, onorevoli commissari, senza volermi appropriare di una posizione sostenuta da tempo dalle organizzazioni sindacali, secondo cui la mafia deve essere combattuta da tutti gli organismi dello Stato, ritengo che non occorre armare la mano dell'impiegato dell'ufficio catastale o di quello bancario o di quello delle camere di commercio. Noi chiediamo a queste istituzioni di fornirci nei tempi più immediati possibili, tutti i dati in loro possesso. Purtroppo però in alcune provincie l'aggiornamento dell'ufficio catastale è arretrato di lustri e si deve fare un lavoro notevolissimo per risalire alla posizione catastale di un determinato soggetto.

Concordo inoltre con quanto hanno detto prima il questore di Palermo ed altri intervenuti a proposito dell'articolo 9 della legge n. 1423. La misura di prevenzione è efficace non tanto in quanto provvedimento di sorveglianza o di divieto di soggiorno nei confronti di un determinato soggetto, ma perchè consente di colpire i beni patrimoniali. Ma la dilatazione nel tempo delle misure di prevenzione permette al soggetto di occultare i propri: soltanto chi si sente particolarmente sicuro continua a mantenere i beni patrimoniali sotto il proprio nome o sotto quello degli stretti familiari.

In relazione al problema del coordinamento, posso dire che l'esperienza di Catania è stata molto positiva. Prima di essere questore di Agrigento ed Enna, sono stato infatti funzionario in quella città e con il procuratore della Repubblica Giardina si era addivenuti ad un'efficace applicazione del concetto di coordinamento: ci si riuniva presso di lui e, una volta scelti i nominativi, ognuno forniva i dati in proprio possesso, compreso lo stesso procuratore della Repubblica (interrogatori, dichiarazioni rilasciate dai pentiti e così via). Questi elementi erano utilissimi al fine di inquadrare la figura del soggetto per cui si proponeva la misura di prevenzione. Ritengo che questa esperienza possa dar luogo ad utili riflessioni.

Per quanto riguarda gli strumenti ed i mezzi, effettivamente come questura ci troviamo in un momento di difficoltà perchè non abbiamo gli uomini necessari soprattutto per gli accertamenti bancari. Abbiamo bisogno di un po' di tempo affinché i nostri uomini possano acquisire la professionalità che tale compito richiede, ma abbiamo anche l'interesse a che questo processo sia il più rapido possibile. Tuttavia, ripeto, è importantissimo che le misure di prevenzione colpiscano quando ancora i soggetti sono in possesso dei beni; altrimenti si rivelano assolutamente inutili.

SCIFO, *questore di Siracusa*. Ritengo che la legge antimafia, nelle sue varie parti, sia effettivamente valida, ma è necessario guardare con attenzione alla ricchezza non già quando essa si è ormai consolidata e quando comincia a sfuggire, bensì all'inizio, soffermandosi su un dato ed eventualmente ripercorrendo il flusso finanziario che porta fino all'associazione mafiosa.

L'articolo 1 della legge del 1965 ci ha notevolmente rafforzato nel nostro lavoro: esso prevede che la legge stessa sia applicata ai soggetti sospettati di essere appartenenti all'associazione mafiosa.

Come si può individuare la nuova ricchezza? Quale organo può convocare il camionista che improvvisamente diventa titolare di imprese di movimento terra? Certo è necessario prevedere garanzie e la collaborazione dei magistrati, il contributo dell'organizzazione produttiva, delle associazioni sindacali. Quest'ultime, in particolare, hanno sottoscritto protocolli d'intesa con le amministrazioni provinciali proprio allo scopo di rendere più difficile per l'associazione criminosa penetrare nelle attività di produzione e nei lavori pubblici. Siamo quindi in un campo in cui per uno Stato di diritto come il nostro non è facile intervenire; ma è assolutamente indispensabile guardare all'inizio dell'arricchimento illecito, dell'esplosione dell'attività economica. Dovrebbe allora esservi un filtro in alto, ma anche un filtro in basso che scremi le persone e sfrutti al meglio le possibilità offerte dalla legge.

Infine vorrei evidenziare la necessità, che in alcuni casi si pone, di far prevalere le misure di prevenzione sulle misure di sicurezza.

MATTERA, *questore di Napoli*. Vorrei riallacciarmi a quanto è già stato detto da alcuni colleghi. È noto che tutte le sentenze di condanna penale si accompagnano a misure di sicurezza, detentive o meno. Tale fatto comporta però la ineseguibilità di una misura di prevenzione: capita spesso, infatti, che pericolosi pregiudicati appartenenti a *clan* camor-

ristici, a causa di tali misure di sicurezza non possono essere sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia e, se vi sono stati sottoposti, cessano gli effetti della misura con la conseguente restituzione dei beni sequestrati. Occorrerebbe quindi una modifica.

Quanto alla irreperibilità mi sia concesso di riportare una recente decisione del tribunale di Napoli (ufficio misure di prevenzione) concernente il noto latitante Lorenzo Nuvoletta, capo dell'omonimo *clan* camorristico. La decisione ha introdotto un principio pericolosissimo: infatti col decreto si è stabilito che malgrado il Nuvoletta non sia mai stato sottoposto completamente alla misura di prevenzione irrogatagli nel 1985 (perchè egli era già allora latitante, occorre fare riferimento alla notifica avvenuta all'epoca nei termini di legge), il tempo è decorso ugualmente. I cinque anni sono scaduti e la misura è cessata il 27 settembre 1990. Conseguentemente i beni a suo tempo sequestrati e non confiscati gli sono stati restituiti con il nostro grazie.

Anche qui, se si vorrà, occorrerà procedere ad una modifica dell'articolo 11 della legge n. 1423 del 1956, nel senso che la sottoposizione decorra non dalla notifica legale, ma dalla data della sottoposizione concreta agli obblighi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

D'altra parte la Corte di cassazione aveva già sancito più volte questo principio.

Vi è poi il problema della irreperibilità della persona già sottoposta alla misura di prevenzione. Al riguardo la legge non dice nulla ed occorrerebbe puntualizzare che se la persona si rende irreperibile volontariamente, tutto il periodo della irreperibilità deve aggiungersi, a quello in cui essa è stata sottoposta alla misura di prevenzione.

Per la detenzione, conseguentemente, il principio di aggiungere i periodi trascorsi in carcere o agli arresti domiciliari a quello in cui la persona è sottoposta per la sola sorveglianza speciale con obbligo, dovrebbe essere esteso anche per la sorveglianza speciale semplice e con divieto di soggiorno.

Quanto al potere propositivo, poichè molte delle proposte avanzate dal questore ai sensi della normativa antimafia sono state dichiarate improcedibili perchè la persona non era stata preventivamente «avvisata oralmente», occorrerebbe fare chiarezza. Infatti si verifica una ingiustificata disparità di trattamento del soggetto proposto alle misure di prevenzione da parte del questore e colui che invece è proposto alle misure di prevenzione da parte del procuratore della Repubblica, nel qual caso non occorre l'avviso orale.

Ho voluto così soffermarmi su quelle che considero alcune piccole lacune della normativa. Vorrei ricordare, però, un episodio occorso quando ero questore di Grosseto. Un certo Grappone, affiliato ad un *clan* camorristico, trascorrevva la sua sorveglianza speciale in un hotel di Porto Ercole dove si pagavano 450 mila lire al giorno.

È bene ricordare che il riciclaggio viene fatto anche negli esercizi pubblici, quindi ritengo che per concedere la licenza sia opportuno il parere vincolante del questore, oltre a quello del sindaco. È giusto che sia il sindaco a concedere la licenza, ma il questore si deve opporre al nullaosta se la persona in oggetto è un delinquente. Credo che la normativa possa essere rivista anche in questo caso con degli aggiustamenti.

IMPOSIMATO. Nella penisola sorrentina e anche a Castellammare diversi mafiosi e camorristi sono titolari di licenze d'albergo che non dovrebbero avere.

MATTERA, *questore di Napoli*. Ecco perchè il questore di Napoli batte su questo punto.

AMODIO. Mi scusi volevo sapere a che periodo risale la latitanza di Nuvoletta, se è avvenuta prima che la nuova legge entrasse in vigore.

MATTERA, *questore di Napoli*. È avvenuta pochi giorni fa, a settembre mi pare.

Riguardo alla specializzazione, argomento trattato dal questore di Agrigento, debbo dire che a Napoli alcuni funzionari si occupano da anni solo di questo e sono piuttosto bravi.

FIDUCIA, *questore di Agrigento*. Parlavo di accertamenti bancari.

MATTERA, *questore di Napoli*. In ultimo desidero aggiungere che se ci fosse un affievolimento del segreto bancario di fronte a qualche accertamento di polizia giudiziaria questo non sarebbe male.

BARGONE. Potrebbe dirci qualcosa dal punto di vista dell'applicazione della legge? Se sono state richieste misure particolari, se sono state applicate?

MATTERA, *questore di Napoli*. Gli ostacoli giuridici di cui parlavo si riflettono sugli effetti pratici, ed in generale si riscontra una certa lentezza.

IMPOSIMATO. Questa lentezza si avverte nelle decisioni di giudizio di primo grado o in quelle d'appello?

MATTERA, *questore di Napoli*. Anche in primo grado; non è forte, ma c'è.

BARGONE. Che sofferenza si è verificata?

MATTERA, *questore di Napoli*. Non so dirvelo, però ve lo farò sapere.

AZZARÀ. È un dato che chiediamo a tutti i presenti di farci conoscere.

MATTERA, *questore di Napoli*. Riguardo agli indizi, parola vaga di per sè, si sono fatte tante disquisizioni e si continua a farle. Mi pare comunque valido il fatto della prefettura. Le aziende mafiose, almeno a Napoli, vengono tutte enucleate e si compie un lavoro ottimo. Anche lì opera un complesso di funzionari che si occupa specificatamente di questo. Ho finito, non credo di avere infatti altro da dire.



MUSCA, *questore di Genova*. Mi chiamo Attilio Musca e sono il questore di Genova. Mi trovo ad operare in una realtà certamente diversa da quella in cui navigano i miei colleghi della Campania, della Calabria e della Sicilia dove del resto sono stato fino a poco tempo fa. Il giudizio sulla legge n. 55 del '90 è altamente positivo.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione attuate nel quinquennio 1985-89 precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 88 che ha abolito il soggiorno obbligato, sono state assegnate nella provincia di Genova sedici persone sottoposte al soggiorno obbligato, mentre nello stesso quinquennio solo ventisette persone colpite dal divieto di soggiorno nella propria provincia di origine hanno eletto domicilio nella mia zona. Questo evidentemente ha inciso un poco negativamente sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico; nella provincia di Genova però non si sono verificati fino ad oggi episodi di criminalità organizzata quali stragi mafiose, agguati, omicidi ed estorsioni.

Torno ora a ripetere che ritengo positiva la legge n. 55, che allarga maggiormente i poteri e che consente gli accertamenti patrimoniali che prima non potevano effettuarsi. Sempre riguardo a questo provvedimento volevo sottoporre alla vostra attenzione le novità di cui all'articolo 2, ossia la possibilità di prorogare ulteriormente di un anno, con motivato provvedimento del tribunale, il termine entro il quale si procede alla confisca, nonché la possibilità di adottare le misure di prevenzione di natura patrimoniale anche nei confronti di soggetti dichiarati assenti o all'estero o che comunque non sono presenti sul territorio.

L'articolo 3 della stessa legge prevede poi una serie di divieti e di decadenze volte a precludere alle persone sottoposte alla misura di prevenzione il rilascio di titoli ampliativi della loro sfera giuridica e la concessione di benefici finanziari pubblici. La norma però - e a mio avviso ciò non dovrebbe avvenire - subordina i cennati effetti interdittivi e decadenziali alla definitività della pronuncia giudiziaria. Io ritengo al contrario che si potrebbero applicare anche quando la misura di prevenzione è ancora provvisoria. Del resto gli amministratori pubblici, anche della provincia, del comune o della regione, possono essere sospesi solo perchè si è iniziato un procedimento penale ex articolo 416-bis del codice penale, la famosa associazione per delinquere di stampo mafioso, ed è prevista la loro decadenza se è stato iniziato contro di essi un procedimento per le misure di prevenzione. Mi sembra che tra le due previsioni ci sia un po' di contrasto: se per gli amministratori si arriva a questo non vedo perchè per gli altri non si debba seguire un ragionamento analogo.

Desidero ora soffermarmi sull'articolo 13 che tende ad offrire al giudice di sorveglianza il supporto normativo e valutativo necessario per evitare che possano beneficiare di permessi-premio i condannati per delitti di criminalità organizzata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo, di eversione. L'articolo sottopone la possibilità di concedere questi permessi-premio all'attualità dei collegamenti che i beneficiari hanno con l'esterno. Il giudice di sorveglianza pertanto chiederà certamente informazioni in proposito alla polizia e la polizia non sarà mai in grado di escludere, anzi sicuramente non può farlo, che tale collegamento esista.

Immaginate un Luciano Liggio che non abbia collegamenti con l'interno e con l'esterno. Allora se fosse possibile, vorrei che si facesse chiarezza su questa norma, o che fosse addirittura eliminata.

BARGONE. Questa è una norma che ha modificato la legge Gozzini; dobbiamo eliminare la modifica?

MUSCA, *questore di Genova*. Propongo di evitare che questi soggetti possano uscire sulla base di un accertamento negativo della attualità dei loro collegamenti con l'esterno, perchè non si è mai in grado di poter dimostrare il contrario. Ho concluso perchè sul resto sono perfettamente d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto.

SAULLE, *Tenente colonnello del gruppo della Guardia di finanza di Cosenza*. Desideravo soltanto porre all'attenzione della Commissione una modifica che a mio parere potrebbe essere utilissima, cioè estendere la normativa antimafia prevista dalla legge n. 575 del 1965 anche per la parte che prevede gli accertamenti di carattere patrimoniale e le misure interdittive a tutti i soggetti indicati al numero 2 del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, ossia a coloro che per la loro condotta e per il loro tenore di vita debba ritenersi - sulla base di elementi di fatto - che vivano abitualmente o in parte, con i proventi di attività delittuose. Suggestisco questa modifica perchè attualmente non si può effettuare un accertamento bancario e patrimoniale nei confronti di chi si presenta con un patrimonio sospetto, fino a quando non sia indiziato di far parte di un'associazione mafiosa.

AZZARÀ. Vi ringrazio molto della vostra collaborazione, per i suggerimenti e per le considerazioni da voi fatte. Vi vorrei pregare, a integrazione dei documenti già presentati, di farci pervenire dei puntuali riferimenti a eventuali modifiche o a integrazioni di legge.

L'altro aspetto che ci interessa, per fare una verifica complessiva dell'attuazione di questo sistema di leggi, è l'indicazione dei provvedimenti di prevenzione - quindi le richieste fatte al magistrato - dei tempi e l'esito delle risposte dei magistrati a queste richieste, sia in primo grado, che nei successivi gradi di giudizio. Questi elementi a noi servono per verificare l'efficacia reale, perchè capita molto spesso che anche leggi in se stesse buone, nel momento della applicazione non danno gli effetti desiderati. Mi pare tra l'altro che queste cose voi le abbiate già indicate nel momento in cui avete precisato e sottolineato il contrasto che esiste tra la norma amministrativa e la norma penale, gli aspetti relativi alla interpretazione del tipo di procedimento, se realmente amministrativo o se di fatto giudiziario così come mi pare che sia.

Mi sembra che questi siano aspetti particolarmente importanti e che la separazione della misura di prevenzione dal procedimento giudiziario penale sia uno degli aspetti sui quali abbiamo tutto l'interesse a concentrare la nostra attenzione. Noi continueremo il nostro lavoro su questo e ci auguriamo di conseguire risultati positivi ed eventualmente chiederemo la vostra collaborazione, che peraltro non è mai mancata, oggi come in tante occasioni. Abbiamo anche preventivato alcune visite a campione per vedere come si svolge questa attività sulle misure di prevenzione alla quale attribuiamo una grande rilevanza.

*La riunione termina alle ore 13,15.*